



Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

## **PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL SUAPE**

**CUP E79G15001490006  
CIG 65999589A1**

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  
(art. 279 e 281 D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207)  
APPROVATA CON DETERMINAZIONE  
PROT. N. 6701 - REP. 258 DEL 19 febbraio 2016**

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

## INDICE

1.	Premessa .....	3
2.	Contesto di riferimento dell'intervento .....	3
2.1.	Quadro normativo di riferimento .....	6
2.1.1.	Lo Sportello Unico per le Attività Produttive .....	6
2.1.2.	Lo Sportello Unico per l'Edilizia .....	8
2.1.3.	Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia .....	10
2.1.3.1	Generalità sul funzionamento del procedimento presso il SUAPE.....	11
2.1.3.2	Il procedimento in autocertificazione .....	12
2.1.3.3	Il procedimento in conferenza di servizi.....	14
2.1.3.4	Le procedure previste da leggi speciali .....	16
2.1.3.5	La dichiarazione di agibilità e il collaudo.....	17
2.1.3.6	Attività consultiva .....	18
2.1.3.7	Agenzie per le Imprese .....	19
2.1.4.	Normativa.....	19
2.1.4.1	Normativa e regolamentazione regionale .....	19
2.1.4.2	Normativa statale .....	21
2.1.4.3	Normativa comunitaria .....	22
2.2.	Utenti SUAP e SUE .....	22
2.3.	Pratiche SUAP e SUE.....	26
2.4.	Accesso ai servizi .....	26
2.5.	Contesto tecnologico .....	27
2.5.1.	Architettura applicativa.....	28
2.5.2.	Software di base .....	29
2.5.3.	Hardware.....	30
3.	Finalità e obiettivi dell'intervento .....	31
4.	Descrizione dell'intervento .....	33
4.1.	Servizi previsti .....	33
4.2.	Cronoprogramma.....	33
5.	Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .....	34
6.	Prospetto economico degli oneri complessivi per la realizzazione dell'intervento .....	35

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

## 1. Premessa

Il presente documento illustra le finalità e gli obiettivi, introduce il contesto tecnologico e normativo di riferimento e sintetizza le prestazioni previste per la realizzazione del Sistema Informativo Sportelli Unici per le Attività Produttive e l'Edilizia (di seguito SUAPE).

Sono inoltre contenuti gli elementi di cui al comma 1 dell'art. 279 del DPR 207/2010:

- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- prospetto economico degli oneri complessivi necessari per la realizzazione dell'intervento.

## 2. Contesto di riferimento dell'intervento

L'attività di supporto agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (di seguito SUAP) da parte della Regione Autonoma della Sardegna ha preso avvio già nell'ambito della programmazione comunitaria 2000/2006, durante la quale sono stati finanziati i primi progetti mirati a favorire l'attivazione degli sportelli presso i Comuni della regione, in un'ottica di massima diffusione degli stessi sul territorio regionale nonché di promozione di azioni positive in termini di semplificazione ed efficienza amministrativa in favore delle amministrazioni comunali.

Nel ciclo di programmazione 2007/2013 la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 52/67 del 23.12.2011, preso atto dei risultati raggiunti con l'intervento SUAP, ha rilevato che la Sardegna si è trovata pronta, con largo anticipo rispetto alle altre regioni italiane, al rispetto dell'obbligo dell'invio telematico delle pratiche con decorrenza dal 1° ottobre 2011 a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 160/2010. Tale obbligo, unito al conseguente aumento esponenziale del numero di pratiche e all'ampliamento delle competenze dei SUAP dovuto all'entrata in vigore della Direttiva Servizi (D.Lgs. n° 59/2010), ha imposto un ulteriore potenziamento dell'intero sistema informatico.

Le pratiche SUAP nella regione Sardegna sono attualmente presentate telematicamente attraverso una piattaforma realizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna e offerta gratuitamente a tutti gli imprenditori, agli Enti Locali e alle Amministrazioni Pubbliche operanti sul territorio e coinvolte nel Procedimento Unico (tra tutte ASL, Vigili del Fuoco, Articolazioni Ministeriali). L'utilizzo del software

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

gestionale della pratica è oramai esteso all'intero territorio regionale; sono infatti accreditati al sistema regionale tutti i Comuni della Sardegna, circa 39.000 imprenditori, 2.435 uffici terzi (vedi USL, Vigili del Fuoco), 796 operatori SUAP e 3.632 operatori di enti terzi. Le pratiche SUAP, per un totale di circa 63.000 allo stato attuale<sup>1</sup>, sono totalmente digitali di cui 76% avviabili a zero giorni; 13% avviabili dopo 20 giorni se connesse ad un intervento edilizio e il rimanente 11% avviabili in conferenza di servizi se connesse ad interventi con valutazione discrezionali esempio: in materia paesaggistica. Il sito [www.sardegnaimpresa.eu](http://www.sardegnaimpresa.eu) conta oltre 110.000 pagine visitate e 18.000 visitatori unici al mese.

La realizzazione del SUAP ha consentito l'applicazione completa e uniforme delle disposizioni del D.P.R. n° 160/2010 sul procedimento telematico, potendosi affermare che nell'ambito regionale, allo stato attuale, la totalità dei procedimenti SUAP è gestita interamente attraverso il canale telematico, con la completa dematerializzazione dei documenti.

L'intervento SUAP è stato sinora governato e gestito dal Coordinamento Regionale SUAP incardinato nel Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali dell'Assessorato dell'Industria che rappresenta, in sostanza, il punto di riferimento per tutti i SUAP, per gli imprenditori ed aspiranti tali e per tutte le PP.AA. coinvolte nel procedimento unico.

In ossequio all'art. 1, comma 18, della L.R. 3/2008 il Coordinamento Regionale - come struttura organizzativa ma soprattutto come modalità organizzativa - si è evoluto nell'Ufficio Regionale SUAP, identificato ex legge come l'interlocutore regionale nel procedimento unico. La nuova struttura organizzativa è stata istituita con la D.G.R. n° 42/40 del 23.10.2012 articolandosi in:

- Coordinamento Regionale SUAP;
- Rete dei Referenti Regionali incardinati presso gli Assessorati/Direzioni Generali competenti per materia;
- Area SUAP, che coinvolge tutti i SUAP della Sardegna e, tra questi, un gruppo appositamente selezionato per forme di collaborazione diretta sulle attività di maggior dettaglio;
- Area Imprese, che comprende imprenditori e tecnici coinvolti nel procedimento unico.

Forti dell'esperienza SUAP sull'intero territorio regionale è stata avviata una fase di sperimentazione dello Sportello Unico per l'Edilizia (di seguito SUE) che si è conclusa 31 dicembre 2015 e che si è

<sup>1</sup> I numeri sono in costante crescita

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

basata su presupposti normativi analoghi a quelli del SUAP, ovvero un procedimento amministrativo con regia delle amministrazioni comunali (utilizzo degli strumenti digitali, tempi rapidi e certi di conclusione del procedimento). I Comuni aderenti alla sperimentazione SUE utilizzano un sistema informativo dedicato, creato mediante il riutilizzo con opportuni adattamenti del sistema SUAP. Durante questa fase di sperimentazione del riutilizzo del sistema informativo SUAP nell'ambito dei SUE sono emerse alcune criticità, così sintetizzabili:

- la disciplina normativa del procedimento SUE è profondamente diversa da quella del SUAP, a livello di tempistiche, tipologie procedurali, ruoli e modalità operative, risultando nettamente più complessa e variegata;
- la gestione di due sportelli distinti (SUAP e SUE) appare estremamente onerosa a tutti i livelli, in quanto induce facilmente in confusione gli operatori comunali e quelli degli Enti terzi, li costringe ad operare su due distinte piattaforme ed espone alla necessità di implementare la modulistica ed ogni modifica evolutiva su entrambi i sistemi, con conseguente moltiplicazione dei costi;
- il riutilizzo del sistema informativo SUAP in ambito SUE ha mostrato alcuni limiti, legati alle differenze normative, che imporrebbero costosi adeguamenti.

Alla luce di ciò, al fine di mantenere e migliorare ulteriormente il vantaggio competitivo raggiunto dalla Regione Autonoma della Sardegna in tema di semplificazione amministrativa, si è ritenuto di agire contemporaneamente su più piani (ed in particolare legislativo e tecnologico) al fine di unificare SUAP e SUE in un nuovo soggetto istituzionale, ovvero lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia (SUAPE), che riunisca le competenze dei due uffici e gestisca le procedure in maniera uniforme.

Sul piano legislativo, la Delibera di Giunta regionale del 11 agosto 2015, n. 41/8 ha approvato il *Disegno di legge concernente "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi"*.

Sul piano tecnologico, una simile riforma deve essere accompagnata dalla realizzazione di un nuovo sistema informativo capace di gestire tutte le fasi procedurali proprie del nuovo procedimento SUAPE. Gli attuali sistemi SUAP e SUE sono infatti inadeguati a gestire l'impatto delle nuove disposizioni, che provocheranno in breve tempo un notevole incremento dei procedimenti (si prevede all'incirca un raddoppio rispetto ai flussi attuali) e necessiteranno di una gestione più semplice e più aderente al dettato normativo. Inoltre il sistema informativo SUAP, realizzato nel 2010 con tecnologie ormai

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

superate, mal si presta ad essere modificato nella sua struttura; negli scorsi cinque anni in cui è stato utilizzato massivamente sul territorio, si sono resi necessari più volte correttivi ed implementazioni di nuove funzionalità che al giorno d'oggi appaiono sempre più critiche a causa della struttura rigida del sistema, costringendo ad adottare soluzioni di compromesso facilmente realizzabili, ma che non soddisfano appieno le esigenze degli utilizzatori.

Per questo motivo si ritiene necessaria la creazione di un nuovo sistema informativo per l'istituendo SUAPE, realizzato in modo da replicare i risultati già raggiunti con il sistema SUAP ma con la realizzazione di nuove funzioni e con la totale reingegnerizzazione e sistematizzazione delle funzionalità esistenti, al fine di garantire un utilizzo più facile da parte degli utenti e la piena interoperabilità con i sistemi informativi in uso presso i diversi assessorati regionali e gli enti terzi in generale.

---

## 2.1. Quadro normativo di riferimento

### 2.1.1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Il SUAP è il soggetto istituzionalmente preposto al coordinamento e alla regia dell'iter amministrativo necessario per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale o professionale e per l'effettuazione di interventi edilizi su impianti produttivi. Il SUAP esiste nell'ordinamento nazionale dal 1998, quando il Decreto Legislativo n° 112 ha stabilito che "Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. Le funzioni sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive".

Il principio cardine del funzionamento del SUAP, stabilito dallo stesso D.Lgs. n° 112/1998, consiste nel fatto che "Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico". Ciò significa che, per le pratiche di competenza del SUAP, i diversi adempimenti amministrativi e le autorizzazioni previste da varie norme nazionali e regionali, di competenza di uffici ed amministrazioni diverse, si "fondono" in un unico procedimento, coordinato e diretto dallo stesso SUAP. L'obiettivo principale è quello di riunire tutte le autorizzazioni in un titolo abilitativo unico ed onnicomprensivo, che dia all'imprenditore una reale garanzia di cantierabilità del proprio investimento, evitando di ottenere tanti assensi parziali, ognuno dei quali non fornisce alcuna informazione e

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

garanzia sui tempi, sul buon esito e sulla necessità di ulteriori autorizzazioni da parte di ulteriori uffici o Enti.

Fino al 5 marzo 2008 la disciplina del procedimento SUAP, anche in Sardegna, è stata dettata dal D.P.R. n° 447/98; dopo tale data, l'intero sistema è stato completamente riformato dalla Legge Regionale n° 3/2008 art.1 commi 16-32.

Successivamente anche a livello nazionale è stata introdotta una riforma del SUAP, attraverso il D.P.R. n° 160/2010, che ha reso obbligatorio il procedimento telematico ed ha introdotto alcune importanti novità per la semplificazione degli iter burocratici, ricalcando i principi generali già presenti nella normativa regionale sarda.

Il SUAP agisce come interlocutore unico nelle diverse fasi dell'insediamento e della vita di un'impresa:

- Nella fase di localizzazione dell'impianto produttivo;
- Nella fase di costruzione degli immobili destinati all'attività produttiva, sia per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio che, al termine dei lavori, per rendere agibile e operativo l'impianto.
- Nella fase di avvio dell'attività imprenditoriale, quando questo presuppone l'ottenimento di un titolo abilitativo per l'esercizio, e per tutte le variazioni successive: riconversione dell'attività, subingresso nella titolarità, trasferimento, avvio di attività accessorie, cessazione e simili.

Del procedimento unico fanno parte i profili relativi all'intervento edilizio e tutte le verifiche connesse in materia di ambiente, sicurezza, tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico-culturale, igiene e sanità, ecc.

Il punto di forza del nuovo sistema introdotto con la L.R. n° 3/2008 è il rovesciamento dei ruoli e delle modalità di interazione fra le Pubbliche Amministrazioni da un lato, e il mondo imprenditoriale e dei liberi professionisti dall'altro.

Per realizzare un qualsiasi intervento o per avviare un'attività, lo schema classico procedurale ha sempre previsto la presentazione di un'istanza alla pubblica amministrazione, a seguito della quale l'Ente pubblico effettuava le proprie verifiche e, al termine dell'istruttoria, rilasciava il provvedimento autorizzatorio che legittimava il privato all'effettuazione di quanto proposto. Solo nei casi più banali e marginali, in passato, si poteva far ricorso alle comunicazioni o dichiarazioni preventive (DIA), evitando di attendere il rilascio di un atto espresso.



Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

La L.R. n° 3/2008 ha rovesciato questo sistema: al SUAP, oggi, nella quasi totalità dei casi non si presenta alcuna domanda, non si chiede alcun permesso per realizzare il proprio intervento o per avviare la propria attività, ma piuttosto si comunica l'avvio dell'intervento, dichiarandone nel contempo la piena rispondenza alle norme vigenti.

Un altro importante ed ambizioso obiettivo della L.R. n° 3/2008 è quello di unificare, nel complesso e disarticolato panorama normativo vigente, tutti gli iter burocratici previsti dalle singole leggi di settore nel minor numero di schemi procedurali possibile, attuando così una forte spinta per la reale unificazione del procedimento.

Il SUAP lavora secondo due soli schemi procedurali, che mirano a ricondurre ad essi tutto il variegato panorama delle discipline procedurali previste dalle singole norme settoriali. Gli Enti e gli uffici lavorano in parallelo, compiendo le verifiche di propria competenza in contemporanea rispetto agli altri. Le eccezioni a tale principio sono pochissime, e sono limitate a procedimenti regolati da leggi speciali, quando per la singolare peculiarità dell'iter amministrativo previsto dalla norma settoriale non è possibile ricondurla nei cardini del procedimento unico (ad esempio, quando si deve esprimere discrezionalmente un organo collegiale, quando vi sono esigenze di pubblicità, quando occorre emanare un bando ad evidenza pubblica, e simili casi).

### **2.1.2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia**

Il SUE è stato introdotto dal Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n° 380/2001) e in ambito regionale dalla L.R. n° 8/2015. Il SUE costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Il SUE acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

I compiti del SUE sono:



Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

- a. la ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
- b. la ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nell'ipotesi di interventi di edilizia libera;
- c. l'acquisizione, direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio;
- d. il rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- e. la tempestiva comunicazione all'interessato dell'intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;
- f. l'adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;
- g. la cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza;
- h. la fornitura di informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l'esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;
- i. il rilascio del certificato di destinazione urbanistica;
- j. l'adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni.

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

Il principio di funzionamento del SUE non prevede l'unicità del procedimento amministrativo, ma solo un coordinamento procedurale ad opera del Comune ed un'unificazione dell'interfaccia con il cittadino, ferma restando la necessità di una molteplicità di titoli abilitativi a sé stanti.

Ne consegue che, a livello procedurale, il funzionamento del SUE è più complesso e sfaccettato rispetto al SUAP, prevedendo in generale tempi di attesa da parte del cittadino notevolmente più gravosi.

### 2.1.3. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia

La notevole differenza negli schemi procedurali e la disparità di condizioni offerte alle imprese dal SUAP ed ai privati cittadini dal SUE hanno spinto la Regione Autonoma della Sardegna a prevedere l'istituzione di un nuovo soggetto istituzionale (il SUAPE), che riunifichi le funzioni del SUAP e del SUE in un unico ufficio, le cui regole procedurali coincidono con quelle introdotte per il SUAP dalla L.R. n° 3/2008, salvo alcuni piccoli correttivi.

La Regione Autonoma della Sardegna è tra le primissime Regioni d'Italia ad attribuire ad un unico sportello sia le competenze amministrative relative alle attività produttive, sia quelle relative all'edilizia privata. In continuità con l'esperienza maturata dalla Regione con il SUAP, l'istituzione del SUAPE conserva le migliori pratiche del SUAP e consente con l'allargamento all'edilizia privata, di ricondurre ad unico ufficio una ampia gamma di procedimenti amministrativi, a tutto vantaggio di cittadini ed imprese. Il SUAPE esercita le competenze:

- a. in relazione ai procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- b. in relazione ai procedimenti amministrativi, ulteriori rispetto a quelli indicati nella lettera a), inerenti l'effettuazione di interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, compresi gli interventi sugli edifici esistenti, soggetti all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi.

Il procedimento SUAPE è unico, e consente l'acquisizione di un titolo abilitativo unico che ricomprende e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute ad esprimersi sull'intervento.

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non trovano applicazione le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difforni rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico operano simultaneamente le verifiche di propria competenza, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.

#### 2.1.3.1 Generalità sul funzionamento del procedimento presso il SUAPE

Qualsiasi procedimento viene avviato con la presentazione, al SUAPE competente per territorio, di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'interessato, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e dalla dichiarazione asseverativa di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il sistema informatico del SUAPE rilascia una ricevuta automatica, che attesta la corretta presa in carico della pratica.

I due soli schemi di iter amministrativo previsti dalla disciplina del SUAPE sono:

- il procedimento in autocertificazione, che consente l'avvio contestuale o trascorsi 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa;
- il procedimento in conferenza di servizi, limitato alle sole eccezioni previste dalla Legge, che prevede la convocazione di una conferenza fra tutte le amministrazioni coinvolte, che decidono contestualmente, in una sola seduta da svolgersi nel giro di un mese circa, la fattibilità dell'intervento o le modifiche necessarie per poter ottenere l'assenso.

A questi si aggiungono le procedure semplificate per la messa in esercizio degli impianti produttivi, mediante la dichiarazione di agibilità e il collaudo.

Qualsiasi istanza o comunicazione scambiata tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni comunque interessate deve transitare obbligatoriamente per il SUAPE, ad eccezione degli atti interdittivi e prescrittivi di cui si dirà più avanti. Questo comporta che:

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

- Le pubbliche amministrazioni diverse dal comune dichiarano l'irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni loro presentate se di competenza del SUAPE, e non possono adottare nei confronti del richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati;
- Quando è necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata od inviare una qualsiasi comunicazione all'interessato, le pubbliche amministrazioni coinvolte formulano idonea richiesta al SUAPE, che provvede ad inoltrare tempestivamente la richiesta all'interessato.

A seguito della ricezione della dichiarazione autocertificativa, entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata.

In caso di esito favorevole il SUAPE compie immediatamente le attività conseguenti all'avvio dei relativi procedimenti.

In caso di omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine, che nei procedimenti in autocertificazione non può superare i cinque giorni lavorativi. Una volta compiuta la regolarizzazione della pratica il SUAP dà avvio al procedimento.

In caso di omissioni o carenze non sanabili o di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione della pratica, il SUAPE dichiara l'irricevibilità e, per i procedimenti in autocertificazione, dichiara altresì la conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della pratica.

#### 2.1.3.2 *Il procedimento in autocertificazione*

Il procedimento in autocertificazione, è la modalità ordinaria per la presentazione delle pratiche al SUAPE.

E' sempre necessario seguire il procedimento in autocertificazione quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa non comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, che impongono la necessità della conferenza di servizi.

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

La norma prevede che, ove necessario, la dichiarazione autocertificativa debba essere corredata dalle asseverazioni di conformità del progetto alla normativa applicabile, da rendere sui modelli distinti come "allegati A" nella modulistica regionale.

La ricevuta automatica rilasciata dal sistema informatico contestualmente alla ricezione della pratica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento:

- a. trascorsi venti giorni solari, per tutti i casi soggetti a permesso di costruire secondo la normativa vigente e per quelli soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- b. immediatamente, per tutti gli altri casi.

All'esito della verifica formale, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo, e contestualmente trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle pubbliche amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati, al fine dell'effettuazione delle opportune verifiche.

La necessità di attendere venti giorni per poter avviare l'intervento in alcuni casi non deve però trarre in inganno, o ingenerare la falsa convinzione che, se non si riceve alcuna comunicazione in tale lasso di tempo, ciò significhi che le verifiche sono state interamente compiute ed hanno avuto un esito favorevole. I venti giorni servono infatti, a maggior tutela sia per la Pubblica Amministrazione che per il cittadino, per effettuare una prima verifica sulle autocertificazioni rese sotto la responsabilità di tecnici/imprenditori per rilevare eventuali difformità evidenti, onde intervenire tempestivamente. È bene però tener presente che il potere di verifica e di intervento da parte degli Enti competenti non si esaurisce con il decorso dei venti giorni, essendo possibile intervenire anche in seguito.

Nella fase delle verifiche, possono verificarsi le seguenti circostanze:

- uno o più uffici competenti richiedono documentazione integrativa al SUAPE, che gira la richiesta all'interessato;
- il SUAPE può convocare, su iniziativa propria o su richiesta dell'interessato o di uno o più uffici coinvolti, una riunione tecnica fra tutti i soggetti interessati al procedimento;

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

- gli uffici competenti per le verifiche possono emettere provvedimenti prescrittivi al fine di imporre la conformazione dell'attività alla normativa vigente o particolari cautele o accorgimenti;
- gli uffici competenti per le verifiche possono emettere provvedimenti interdittivi per privare di efficacia la dichiarazione autocertificativa in caso di difformità dalle norme vigenti.

Le pubbliche amministrazioni, ciascuna secondo la propria competenza, adottano autonomamente i provvedimenti contenenti le prescrizioni o le misure interdittive ritenute necessarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi dal 3 al 6 bis della l. 241/1990, trasmettendoli all'interessato per il tramite del SUAPE.

#### 2.1.3.3 *Il procedimento in conferenza di servizi*

In taluni casi non è possibile avvalersi del procedimento in autocertificazione, ed occorre necessariamente optare per il procedimento in conferenza di servizi. Ciò accade quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Sono altresì esclusi dall'autocertificazione i casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.

La differenza sostanziale fra il procedimento in autocertificazione e quello in conferenza di servizi consiste nel fatto che in quest'ultimo caso il titolo abilitativo non è la ricevuta: occorre infatti attendere l'emissione di un vero e proprio provvedimento di tipo autorizzatorio da parte del SUAPE.

In questo caso, la norma specifica che il SUAPE, compiuta la verifica formale, trasmette per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede entro i successivi 5 giorni lavorativi alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge di norma in via telematica.

L'avviso della convocazione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi, al fine di garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti portatori di interesse.



Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

La conferenza di servizi si svolge in seduta unica in una data successiva alla pubblicazione dell'avviso di indizione, e comunque entro i quindici giorni lavorativi successivi alla convocazione. Deve essere comunque garantito un termine di tempo di almeno dieci giorni lavorativi tra la prima trasmissione della documentazione e la data fissata per la conferenza di servizi. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi ad una ulteriore seduta, che deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla prima, esclusivamente laddove sia necessario acquisire integrazioni documentali o modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento.

Alla conferenza di servizi devono essere convocati tutti gli enti che sono chiamati dalle norme settoriali, ad esprimere un parere, a rilasciare un nullaosta, un'autorizzazione o un atto di assenso comunque denominato, anche se le proprie verifiche non sono discrezionali. Capiterà quindi ai vari uffici di essere convocati in conferenza sia per procedimenti in cui gli stessi hanno una propria discrezionalità, sia per pratiche in cui sono coinvolti, e per le quali la discrezionalità è in capo ad altri soggetti.

Le pubbliche amministrazioni convocate alla conferenza di servizi che trasmettano al SUAPE il proprio parere favorevole non condizionato, nella forma di atto interno privo di natura provvedimento, possono non intervenire ai lavori della conferenza. Qualora prima della seduta pervengano tutti gli atti di assenso necessari, il SUAPE può procedere direttamente all'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, senza attendere la data fissata per la conferenza. Nel caso in cui, durante la seduta, emerga la necessità di richiedere correzioni o modifiche progettuali, il SUAPE aggiorna la seduta, invitando anche i soggetti che avevano già espresso parere favorevole sul progetto originario.

In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati alla conferenza, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

Entro cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori della conferenza, il SUAPE rilascia un provvedimento unico finale che costituisce, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e che sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. Ai fini dell'assolvimento di ogni



Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

onere di pubblicità legale, il provvedimento finale è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Per i procedimenti che includono l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, la conferenza di servizi si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 ter, comma 2 della l. 241/1990 e nel rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione da parte del SUAPE.

Fermo restando il rispetto dei termini per la convocazione e lo svolgimento della conferenza di servizi, che determinano i termini ordinari di conclusione del procedimento, in ogni caso il procedimento unico deve essere concluso entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, elevati a 105 nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata. I termini sono aumentati di non oltre 30 giorni nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato nel corso del procedimento. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti, il termine è ulteriormente differito per non più di trenta giorni, ove ciò sia utile al fine di evitare un esito negativo del procedimento.

#### *2.1.3.4 Le procedure previste da leggi speciali*

Come si è detto, uno degli obiettivi strategici dell'istituzione del SUAPE è quello di unificare tutte le modalità operative previste dalle norme settoriali in due soli schemi procedurali.

Se nella stragrande maggioranza dei casi ciò avviene senza alcun problema, vi sono alcune eccezioni: vi sono infatti delle norme che prescrivono determinati passaggi procedurali che sono intrinsecamente inconciliabili con le norme sul procedimento unico, e che devono quindi essere trattate come leggi speciali. Esse impongono che il SUAPE attenda il perfezionamento di alcune tipologie di atti prima di emettere il provvedimento unico autorizzatorio. Si tratta, in particolare, dei seguenti casi:

- a. atti di assenso che devono essere espressi da organi collegiali;

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

- b. atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;
- c. atti di assenso che presuppongono l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
- d. valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), valutazione di incidenza, autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), autorizzazione unica ambientale (AUA) limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006.

Inoltre, per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria in genere, è esclusa l'applicazione del procedimento unico e il SUAPE opera secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

#### 2.1.3.5 *La dichiarazione di agibilità e il collaudo*

La normativa sul SUAPE ha previsto una notevole semplificazione anche per l'ottenimento dell'agibilità, requisito necessario per l'utilizzo di qualsiasi immobile.

Per tutti gli interventi rientranti nella competenza del SUAPE, il certificato di agibilità è infatti sostituito da una dichiarazione ad efficacia immediata, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione nei termini di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Alla dichiarazione di agibilità si applica la procedura di presentazione della dichiarazione prevista per i procedimenti in autocertificazione.

Per la realizzazione di un impianto produttivo, mediante il procedimento in autocertificazione o quello in conferenza di servizi si coordina l'ottenimento contestuale di tutti i titoli abilitativi necessari. Allo stesso modo, la procedura di collaudo presso il SUAPE mira a coordinare tutti gli adempimenti necessari dopo la realizzazione dell'impianto produttivo, per l'effettiva messa in esercizio dello stesso.

Essa non è tuttavia sempre necessaria: trova applicazione obbligatoriamente ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in esercizio dell'impianto produttivo ad un collaudo (come per i distributori di carburante, i depositi di oli minerali e simili) e sostituisce le procedure previste dalla norma settoriale, compresi i lavori di apposite commissioni di collaudo.

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.

Le strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, che ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.

Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa deve avviare, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.

L'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali ulteriori atti di assenso da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Il certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.

Al collaudo si applica la procedura di presentazione della dichiarazione prevista per i procedimenti in autocertificazione. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro 90 giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo.

#### 2.1.3.6 Attività consultiva

È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAPE agli uffici competenti per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con il quadro normativo vigente, senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale successivo procedimento. In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi si conclude entro la metà dei tempi ordinari

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

#### 2.1.3.7 Agenzie per le Imprese

In caso di pratiche presentate al SUAPE per il tramite di un'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la dichiarazione autocertificativa è trasmessa al SUAPE a cura dell'Agenzia, unitamente alla dichiarazione di conformità alla normativa vigente emessa dalla stessa Agenzia al termine delle proprie verifiche tecniche.

Il SUAPE provvede ad inserire le informazioni relative alle pratiche presentate dalle Agenzie per le Imprese in una apposita sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11 del D.P.R. n° 160/2010.

La norma vigente prevede che, in caso di SCIA presentata dalle Agenzie per le Imprese, alle pubbliche amministrazioni è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Nei procedimenti in conferenza di servizi, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.

### 2.1.4. Normativa

#### 2.1.4.1 Normativa e regolamentazione regionale

- Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)", art. 1, commi 16-32;

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

- Legge Regionale 14 maggio 2009, n.1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)”, art. 4, comma 5;
- Legge Regionale 7 agosto 2009, n.3 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”, art. 2, comma 30; art. 5, comma 21;
- Legge Regionale 21 giugno 2010, n.11 “Modifiche della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, relative all'estensione dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) al settore dell'edilizia residenziale”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 23 settembre 2011, n. 39/55 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art.1, commi 16-32 e D.P.R. n. 160/2010”;
- Legge Regionale 23 Aprile 2015, n. 8 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 12 settembre 2013, n. 37/17 “Sportello unico per l'edilizia (SUE) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli abilitativi. Avvio della fase sperimentale”;
- Delibera del 14 febbraio 2014, n. 6/16 Direttive in materia di autorizzazione unica ambientale. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 59/2013.
- Deliberazione della Giunta Regionale del 23 dicembre 2014, n. 52/20 “Sportello Unico per l'edilizia (SUE). Linee guida per l'attuazione della fase sperimentale ai sensi della Delib.G.R. n. 37/17 del 12.9.2013. Raccordo tra disposizioni nazionali e regionali in materia di procedimento SUE (D.P.R. n. 380/2001; L. n. 241/1990; L.R. n. 23/1985)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 25 giugno 2014, n. 23/5 “Definizione degli ambiti prioritari di intervento ed attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema normativo e amministrativo regionale in favore del tessuto imprenditoriale sardo. Istituzione e modalità organizzative del tavolo permanente per la semplificazione normativa e del Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure”.
- Delibera del 11 agosto 2015, n. 41/8 -Disegno di legge concernente "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi".

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

#### 2.1.4.2 *Normativa statale*

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 “Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;



Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

- Deliberazione 19 febbraio 2004, n. 11 – Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali;
- Decreto legislativo n.82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e successive modifiche;
- DPCM 30 marzo 2009, recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici;
- CNIPA, Circolare 21 maggio 2009, n. 45 – Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico - come modificata dalla Determinazione commissariale DigitPA n. 69/2010;
- Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010 (noto come "nuovo CAD").

#### 2.1.4.3 *Normativa comunitaria*

- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.
- 

## 2.2. **Utenti SUAP e SUE**

Gli utenti del SUAP e SUE sono, oltre alle persone fisiche e giuridiche, tutti i Comuni della Regione Sardegna e la pressoché totalità delle articolazioni territoriali delle Pubbliche Amministrazioni a carattere provinciale, regionale e statale aventi sede nel territorio della Regione e che svolgono le funzioni previste dalla normativa vigente oltre che alcuni Enti statali aventi sede al di fuori del territorio regionale (ENAC, ENAV, Ministero della Salute, etc.).

Oltre ai Comuni, gli Enti attualmente coinvolti nei procedimenti SUAP e SUE che utilizzano il sistema informatico regionale sono i seguenti:

1. Abbanoa S.p.A.;
2. Agenzia del Territorio;
3. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
4. Agenzia delle Entrate;



Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

5. Agenzia del Demanio;
6. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
7. Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPAS);
8. ANAS;
9. Aziende Sanitarie Locali;
10. Autorità Portuali;
11. Capitanerie di Porto;
12. Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
13. Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
14. Comando Militare Autonomo della Sardegna;
15. Consorzi di Bonifica;
16. Consorzi Industriali;
17. Consorzio per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna;
18. Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC);
19. ENEL;
20. ISPESL;
21. Agenzia regionale LAORE;
22. Ministero della Salute;
23. Ministero dello Sviluppo Economico;
24. Motorizzazione Civile;
25. Prefetture;
26. Province;
27. Questure;

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

28. Tutte le articolazioni della Regione Autonoma della Sardegna;
29. Società di gestione aeroportuale;
30. Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
31. Soprintendenze per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici;
32. Soprintendenze per i Beni Archeologici;
33. Vigili del Fuoco.

A questo elenco di utenti si aggiungono:

- a. il Sistema Anagrafe delle Strutture Ricettive dell'Assessorato al Turismo;
- b. il Sistema Informativo delle Aree Industriali;

che utilizzano i web-service messi a disposizione dal sistema SUAP.

L'elenco sopra riportato non è definitivo ed esaustivo, in quanto è suscettibile di essere integrato con ulteriori Enti attualmente non ancora accreditati sul sistema ovvero con ulteriori utenti che accedono al sistema attraverso specifici web-service.

Le tabelle che seguono riportano<sup>2</sup>, al fine di fornire una indicazione quantitativa, il numero degli utenti che sono registrati negli attuali sistemi:

- **SUAP**

RUOLO	UTENZE
Operatore centro servizi	11
Utente amministratore anag. struttura	1.354
Utente amministratore PEC	1.858
Utente Bacino Suap	94

<sup>2</sup> Dati rilevati a luglio 2015

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

RUOLO	UTENZE
Utente del forum del coordinamento suap	35
Utente Ufficio Suap	782
Utente visualizzatore pratiche	16
Utente Ufficio Ente Terzo	4.320
Imprenditori /persone fisiche	36.805
Imprenditori /persone giuridiche	36.923

- SUE**

RUOLO	UTENZE
Utente Ufficio Sue	144
Utente amministratore PEC	204
Utente Bacino Sue	8
Utente amministratore anag. struttura	88
Utente Ufficio Ente Terzo	618
Amministratore di sistema	8
Imprenditori /persone fisiche	1536
Imprenditori /persone giuridiche	124


Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

## 2.3. Pratiche SUAP e SUE

L'Allegato 6 riporta<sup>3</sup>, al fine di fornire una indicazione quantitativa, il numero di pratiche SUAP e SUE, suddivise per anno e Comune, presentate utilizzando gli attuali sistemi.

## 2.4. Accesso ai servizi

La figura che segue riporta, al fine di fornire una indicazione quantitativa, il tempo di caricamento



Righe 1 - 2 di 2

medio della pagina dei servizi offerti da SUAP nel periodo gennaio-dicembre 2015:

<sup>3</sup> Dati rilevati a luglio 2015

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

La figura che segue riporta, al fine di fornire una indicazione quantitativa, il numero di accessi ai servizi offerti da SUAP e SUE nel periodo gennaio-dicembre 2015:



Titolo pagina	Visualizzazioni di pagina	% Visualizzazioni di pagina
1. Suap   Sardegnainpresa   Consulta la tua pratica	353.965	17,62%
2. Suap   Sardegnainpresa   Modulistica	270.034	13,45%
3. sardegnainpresa	237.508	11,83%
4. SUAP   sardegnainpresa	176.019	8,76%
5. Suap   Sardegnainpresa   Invia la tua Pratica	141.565	7,05%
6. Suap   Sardegnainpresa   Ricerca attività	118.385	5,89%
7. SardegnaSUE - Sportello Unico Edilizia	58.173	2,90%
8. (not set)	54.167	2,70%
9. Notizie   sardegnainpresa	26.294	1,31%
10. sardegnaindustria	24.866	1,24%

## 2.5. Contesto tecnologico

Al momento il sistema SUAP risiede nella server-farm regionale e utilizza una infrastruttura tecnologica virtualizzata VMWare.


Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

### 2.5.1. Architettura applicativa

A livello concettuale l'ambiente tecnologico è suddiviso nelle seguenti aree:

- a. Sistemi di produzione: erogano i servizi applicativi all'utenza finale;
- b. Sistemi di stage: erogano i servizi di pre-produzione;
- c. Sistemi di demo e formazione: utilizzata per l'evoluzione continua, il testing delle nuove funzionalità, utilizzati per le dimostrazioni di nuove funzionalità realizzate.

La figura che segue mostra lo schema degli ambienti della piattaforma tecnologica SUAP attualmente in essere.




A livello logico, il sistema SUAP può essere suddiviso nei seguenti moduli applicativi:

- a. SUAP Servizi: eroga i servizi informativi (senza registrazione) e di presentazione e monitoraggio della pratica SUAP (con autenticazione gestita dall'IDM) per il cittadino/imprenditore e le imprese;
- b. SUAP Intra: sistema di backoffice dedicato agli operatori dello SUAP (Operatore di Sportello e Operatore Ente Terzo esterno allo SUAP);

Direzione generale enti locali e finanze  
 Servizio della Centrale regionale di committenza

- c. SUAP forum: sistema dedicato alla condivisione delle conoscenze dedicate ai SUAP e agli Enti Terzi accessibile previa registrazione ed autenticazione;
- d. SUAP documentale: dedicato alla archiviazione delle pratiche da parte di: cittadini e operatori SUAP;
- e. SUAP DB: servizi di base dati, che - per logica di consolidamento generale del CSR - risiedono su una infrastruttura separata comune a più progetti.



Nella seguente figura si mostra lo schema logico della piattaforma tecnologica SUAP.

## 2.5.2. Software di base

- **Portale**

Il portale è stato realizzato in tecnologia PHP utilizzando la piattaforma DRUPAL, installata sulle seguenti componenti software di base:

- a. Web Server: Apache HTTP Server (v. 2.2.X)
- b. PHP 5.1.x



Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

- c. Database PostgreSQL (v.9.x)
- d. Web Cache: Varnish 2.1.5
- e. PHP Cache: APC 3.1.9
- f. Memory Cache: Memcached 1.4.10

- **Web application**

Le Web Application sono state realizzate in tecnologia JavaEE 6 e utilizzano le seguenti componenti software di base:

- a. Linguaggio di programmazione: JavaEE 6
- b. Framework web Spring con i seguenti plugin: Spring AOP, Spring MVC, Spring Webflow, Spring Security
- c. Framework Ibatis
- d. Web Server: Apache HTTP Server (v. 2.2.X)
- e. Application server: Apache Tomcat (v. 7.X)
- f. Database PostgreSQL (v. 9.x)

### 2.5.3. Hardware

A livello fisico, tutti gli ambienti (produzione, demo e stage) sia Windows che Linux vengono ospitati sulla vecchia infrastruttura:

- 4 server IBM x3650 con le seguenti caratteristiche:
  - n. 2 CPU 3.16Ghz quad core
  - 16Gb di RAM
  - n. 2 HDD 72Gb in RAID

Dell'ambiente di ambiente produzione sono ospitati solo I due apache di frontend e il forum.

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

La nuova infrastruttura è composta da

- 2 Blade Server, con le seguenti caratteristiche:
  - Dual CPU Xeon 2.20GHz E5-2660,95W, 10C,25MB Cache, DDR3 1866MHz,
  - 192 GB RAM ECC,
  - FSB clock da almeno 1333 Mhz
  - n.2 HDD SAS 6gb da 146Gb 10K RPM SFF, RAID controller 0,1
  - Scheda ethernet dual port 10Gb CNA

I servizi di filesystem a disposizione del SUAP sono erogati tramite i servizi SAN. Lo spazio sulla SAN assegnato ai *datastore* per le macchine virtuali e alle share NFS è, per il progetto, pari a:

- 1.6 TB di *datastore complessivi*
- 5 TB su share NFS su VNX 5500
- 700 GB su share NFS Netapp 3160
- 85 Gb per database SUAP (70 GB utilizzati)
- 20 GB per database SUE (1,5 GB utilizzati)

### 3. Finalità e obiettivi dell'intervento

La finalità generale dell'intervento è la realizzazione di un'unica piattaforma tecnologica integrata per la gestione dell'intero ciclo di vita delle pratiche che afferiscono al costituendo SUAPE, in modo da garantire al cittadino un solo punto di accesso e attribuire a un singolo ufficio tanto le competenze esercitate dal SUAP quanto le competenze relative all'edilizia privata.

L'intervento persegue inoltre i seguenti obiettivi:

- potenziare ed estendere i servizi e le funzionalità oggi erogate ai diversi soggetti attraverso la attuale piattaforma tecnologica SUAP e SUE in funzione presso la Regione Autonoma della

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

Sardegna. La nuova piattaforma dovrà comunque garantire le funzionalità attualmente offerte, come descritte nei Manuali SUAP e SUE allegati, così come i servizi erogati dai portali *SardegnaImpresa* e *SardegnaSue* nelle pagine contrassegnate dalle URL iniziali <http://servizi.sardegناسuap.it> e <http://servizi.sardegناسue.it>;

- interoperabilità dei dati e dei servizi verso soggetti interni ed esterni alla Regione Autonoma della Sardegna attraverso l'implementazione e la gestione dei servizi di bus che contribuiranno ad aumentare la sicurezza, la flessibilità e la gestibilità attraverso una architettura SOA, evitando la ripetizione di investimenti importanti e garantiranno una facilitazione ulteriore nel dialogo da e verso sistemi informativi esterni al SUAPE;
- identificazione e generazione di misure e indicatori a supporto delle decisioni e di valutazione della qualità anche attraverso sistemi di *business intelligence* che contribuisca a produrre anche *open linked data*;
- predisposizione all'utilizzo del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID), secondo le indicazioni della Agenzia per l'Italia Digitale;
- predisposizione all'utilizzo del sistema pagamenti elettronici attraverso il servizio "pagoPA", secondo le indicazioni della Agenzia per l'Italia Digitale, per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica;
- assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa nell'ambito dei procedimenti autorizzativi concernenti l'esercizio di attività produttive con la formazione del personale interessato;
- supportare la gestione del cambiamento nell'ottica di assicurare l'assimilazione, da parte delle strutture organizzative, di cittadini e imprese, dei nuovi metodi e procedure, minimizzando così l'impatto sull'operatività quotidiana della macchina amministrativa;
- migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione da parte degli imprenditori, favorendone l'impiego e quindi rafforzando i livelli di competitività del comparto economico potenziando il progetto TS/CNS (firma digitale) con una diffusione più capillare sul territorio e l'offerta di un servizio di assistenza che offra supporto e accompagnamento nella creazione delle pratiche digitali e nell'utilizzo del software.

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

#### 4. Descrizione dell'intervento

L'intervento prevede la realizzazione del **Sistema Informativo SUAPE**. Di seguito sono brevemente elencati i servizi previsti e il cronoprogramma.

##### 4.1. Servizi previsti

L'intervento ha per oggetto i seguenti servizi:

1. Realizzazione ed installazione della piattaforma tecnologica SUAPE;
2. Gestione transitorio e migrazione banche dati;
3. Supporto al change management, comprendente le seguenti attività:
  - a. Comunicazione;
  - b. Formazione;
4. Gestione della piattaforma tecnologica SUAPE per 12 mesi, comprendente le seguenti attività:
  - a. Supporto all'Amministrazione nella gestione operativa e sistemistica;
  - b. Servizio di Help-Desk;
  - c. Manutenzione correttiva e adeguativa;
  - d. Manutenzione evolutiva.

I servizi di cui sopra sono e le modalità per la loro realizzazione sono descritti nel documento "Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale".

##### 4.2. Cronoprogramma

Si prevedono 24 (ventiquattro) mesi per la realizzazione complessiva dell'intervento suddivisi nelle seguenti macro-fasi:

1. FASE I. La Fase I prevede:

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

- Realizzazione della piattaforma tecnologica SUAPE;
- Migrazione banche dati;
- Supporto al change management – FASE I (include la formazione);

Durata prevista 12 (mesi) mesi a partire dall'inizio delle attività;

2. FASE II. La Fase II prevede:

- Gestione della piattaforma tecnologica SUAPE;
- Supporto al change management – FASE II;

Durata prevista 12 (dodici) mesi a partire dall'ultimazione della FASE I.

**5. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

In relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del D.lgs. n. 81/2008, la Regione Autonoma della Sardegna ha predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, che viene fornito in allegato.

Gli oneri relativi della sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 sono a totale carico del soggetto a cui verrà assegnata la realizzazione dell'intervento.

La Regione Autonoma della Sardegna provvederà ad integrare se necessario il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza individuati e segnalati nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. Il documento finale verrà visionato insieme all'appaltatore per l'approvazione definitiva secondo le modalità previste dalla legge.

In corso d'opera il DUVRI potrà essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si riscontrino variazioni nelle attività previste, nella prospettiva di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

## **6. Prospetto economico degli oneri complessivi per la realizzazione dell'intervento**

Non si evidenziano, allo stato, oneri aggiuntivi non già compresi nel valore dell'appalto oltre che:

1. spese inerenti la pubblicazione della gara valutate pari a circa € 12.000,00 (a carico dell'aggiudicatario);
2. spese inerenti il contributo Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC ex-AVCP) pari a € 140,00, come contributo a carico dell'aggiudicatario, e € 600,00 quale quota a carico della Stazione appaltante;
3. spese inerenti la direzione dell'esecuzione e verifica di conformità in corso d'opera e finale.

Non si rilevano oneri per commissioni, progettazioni, validazioni, procedure selettive, oneri di sicurezza a carico dell'Amministrazione. Ne risulta il seguente prospetto economico degli oneri complessivi per l'acquisizione del servizio:

Voce	Elemento di costo	Importo
A	Valore complessivo dell'appalto servizi e forniture a corpo e oneri di sicurezza	€ 1.695.000,00
B	Spese e oneri per direzione dell'esecuzione del contratto e verifiche di conformità in corso d'opera e finale	€ 85.400,00
C	Pubblicazione della gara	€ 12.000,00
D	Contributo Autorità Nazionale Anti Corruzione	€ 600,00
E	IVA di legge (22 %) sul valore complessivo dell'appalto di cui alla voce A	€ 372.900,00
F	Oneri complessivi a carico dell'Amministrazione (a+b+d+e)	€ 2.153.900,00